

Registrazione di Atto Privato

Il 09/06/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TM4 , serie 3 , numero 1145

data di stipula: 12/05/2026

ident.vo telematico: TM426L001145000DD per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: MSSMRC82C30B157T

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

98239080173				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

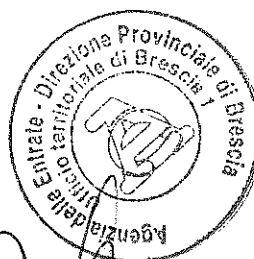
Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



IL FUNZIONARIO
Francesca Fulgheri (*)
(*) firma su delega del Direttore Provinciale

STATUTO
"CASTELNUOVO 2005 Associazione di Promozione Sociale - APS"



Premessa

È costituita l'Associazione **CASTELNUOVO 2005 Associazione di Promozione Sociale APS**, in breve **"CASTELNUOVO 2005 APS ASD"**, avente la natura di associazione promozione sociale ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i., e di associazione sportiva dilettantistica ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia (d'ora in avanti anche "Associazione").

L'Associazione **"CASTELNUOVO 2005 Associazione di Promozione Sociale ASD"**, nel perseguimento dei propri scopi, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l'elettività delle cariche associative.

L'Associazione **"CASTELNUOVO 2005 Associazione di Promozione Sociale ASD"** accetta di conformarsi incondizionatamente ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme ed alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché allo Statuto e ai regolamenti del C.S.I. quale Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e dal Comitato Italiano Paralimpico (C.I.P.).

Art. 1 – Denominazione sociale

L'Associazione assume la denominazione di **"CASTELNUOVO 2005 APS ASD"** (d'ora in avanti detta anche Associazione).

L'Associazione farà uso dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'inserimento dell'acronimo "APS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "associazione di promozione sociale" o di "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione nella relativa sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 2 – Scopi e Attività

L'Associazione **"CASTELNUOVO 2005 APS ASD"** non ha scopo di lucro ed è costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.lgs. 117/2017.

In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione:

- a) promozione dello sport dilettantistico e dell'attività motoria quale strumento di inclusione sociale, benessere e crescita educativa;
- b) sviluppo dell'associazionismo sportivo e sociale attraverso il volontariato e la partecipazione attiva della comunità;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) diffusione di sani stili di vita e di pratiche sportive accessibili a tutte le fasce di età;
- e) promozione dell'integrazione sociale e della coesione della comunità locale;
- f) valorizzazione del territorio attraverso attività sportive, culturali e ricreative;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) sostegno, diretto o indiretto, a iniziative solidaristiche e di interesse sociale coerenti con le finalità associative.

Art.3 – Attività di interesse generale e attività sportive dilettantistiche

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like Roberto, Rait, Mito, Muro, Manti, and others.]

L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via principale una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art.5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, nonché attività sportive dilettantistiche ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.36, con particolare riferimento all'attività del gioco del CALCIO.

In particolare, l'Associazione svolge:

- l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento alla disciplina del calcio;
- l'organizzazione e la gestione di attività educative e formative, anche non formali, rivolte a giovani, famiglie, associati e comunità locale;
- l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse iniziative di animazione sociale, partecipazione e aggregazione della comunità;
- iniziative dirette a promuovere la partecipazione civica, la coesione sociale, l'inclusione e il rafforzamento dei legami comunitari nel territorio di riferimento.

Le attività di cui al presente articolo sono svolte anche in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, secondo quanto consentito dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi propri delle associazioni di promozione sociale.

L'Associazione può svolgere le predette attività anche mediante l'acquisizione, la conduzione, la gestione o l'utilizzo di impianti, aree, attrezzature e strutture funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali e sportive.

Art.4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, ai sensi dell'art.6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 e delle relative disposizioni attuative.

L'individuazione concreta delle attività diverse è demandata all'Organo di amministrazione, che provvede nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dalla legge e ne documenta il carattere secondario e strumentale nel bilancio, nella relazione di missione o nelle annotazioni richieste dalla normativa vigente.

Tra le attività di cui al presente articolo possono rientrare, nei limiti consentiti dalla legge e ove coerenti con le finalità associative, l'organizzazione di iniziative accessorie, eventi, manifestazioni e servizi strumentali destinati al sostegno delle attività istituzionali.

Art.5 – Raccolta fondi ed eventi di sostegno

L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art.7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, al fine di finanziare lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale.

La raccolta fondi può essere realizzata anche mediante l'organizzazione di eventi, campagne, manifestazioni, iniziative pubbliche, cessioni o erogazioni di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione può organizzare manifestazioni e iniziative pubbliche finalizzate alla promozione della socialità, dell'aggregazione territoriale e del sostegno economico alle attività istituzionali, fermo restando il rispetto della normativa civile, fiscale, amministrativa, sanitaria e di sicurezza applicabile.

L'eventuale somministrazione di alimenti e bevande effettuata nell'ambito di tali iniziative è svolta nei limiti e secondo le modalità consentite dalla legge e non altera la distinzione, sul piano giuridico e fiscale, tra attività di interesse generale, attività diverse e raccolta fondi.

Art. 6 – Durata e sede

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione ha sede legale in via UMBERTO PRIMO 7/C nel Comune di CASTELMELLA.

Il trasferimento della sede legale nello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.



Pro. Ruffini
Roberto
Luca Delib
Umberto Ruffini
Mario Giorio
Stefano Ruffini
Marina
Mani
Luca

Art. 7 – Ammissione degli associati

Possono essere associati dell'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore ed integrare il numero entro un anno.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. La quota sociale è inoltre non rimborsabile non rivalutabile

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di mancato accoglimento della domanda, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 8 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

In particolare, gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, secondo le regole stabilite dal successivo art. 16;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Art. 9 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- morte;
- recesso;
- esclusione.

L'associato può recedere in ogni momento mediante comunicazione scritta indirizzata all'Organo di amministrazione.

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea, su proposta motivata dell'Organo di amministrazione, nei seguenti casi:

- grave violazione dello statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
- comportamento contrastante con le finalità dell'Associazione o idoneo a recare grave pregiudizio morale o materiale all'Associazione;

[Area containing numerous handwritten signatures and initials, including names like "Marco Berachini", "Alessandro Pizzetti", and others.]

- morosità protratta nel pagamento della quota associativa, ove prevista, dopo formale sollecito;
- perdita dei requisiti richiesti per la partecipazione associativa, ove essenziali.

Prima della deliberazione di esclusione, all'associato devono essere contestati per iscritto gli addebiti con assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per presentare osservazioni o chiedere di essere sentito.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata all'interessato.

L'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.10 – Volontari

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati, nei limiti e secondo le modalità previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117.

I volontari svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, gratuito e senza fini di lucro, neppure indiretti.

Ai volontari possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge e dall'Organo di amministrazione.

L'Associazione provvede alla tenuta del registro dei volontari nei casi previsti dalla legge.

Art.11 – Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche rese da propri associati, esclusivamente nei casi consentiti dalla legge e quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale o del perseguimento delle finalità statutarie.

In quanto Associazione di Promozione Sociale, l'Associazione si conforma ai limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente in materia di impiego di lavoratori.

I rapporti con il personale retribuito sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni.

Art. 12 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge;
- il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge.

Le cariche associative sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti consentiti dalla legge.

Ai componenti dell'Organo di controllo e al soggetto incaricato della revisione legale può essere riconosciuto un compenso nei limiti di legge.

Art. 13 – L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione "CASTELNUOVO 2005 APS ASD", ne determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici e delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, purché siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione con allegata copia di un documento di identità del delegante in corso di validità. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.



Handwritten signatures at the bottom of the page, including names like Pico, Michele, Marco, and others.

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la fusione, la scissione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno la metà degli associati.

Art. 16 – L'Organo di Amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può, per gravi motivi, essere revocato con motivazione.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e sette, incluso il Presidente e Vicepresidente.

L'Organo di amministrazione dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono svolgere più di tre mandati.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge riservata all'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'Associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, ove previsto, il bilancio sociale, e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- delibera in ordine agli atti e contratti inerenti alle attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali obbligatori e le scritture di cui agli articoli 13, 14, 15 e 17, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse da quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- stabilisce i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- cura gli adempimenti connessi al deposito e alla pubblicazione dei bilanci, con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

L'Assemblea nomina i componenti dell'Organo di amministrazione. Il Presidente è nominato dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

Si applica l'articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

L'Organo di amministrazione è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

La convocazione delle riunioni dell'Organo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;



Pico Bello
[Signature]

Paul Michel

Annaelli
Andrea Foranelli

Roberto Gatti
Manuela Gatti

Alfonso Gatti

Maria
[Signature]
Maria

- La rappresentanza legale spetta al Presidente:

Art. 17 – Il Presidente

Il Presidente:

- Il Presidente è individuato dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri e può essere riconfermato.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo dell'Organo di amministrazione.

Art. 18 - L'Organo di controllo

L'Organo di controllo:

- L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 – Revisione legale dei conti

il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

117. L'Assemblée générale

Rate Mid ~~Geo~~ Cuadalupe Mawle pour Maki Jaff ^{Mawle} Memelatti
Mawle Kerechin Lison Alessio Ribatti

L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo.

Art. 20 – Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro dieci giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

Art. 21 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 22 – Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 23 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei limiti e criteri di cui all'art. 6 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e relative disposizioni attuative.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale cui si riferisce il bilancio ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

Art. 25 - Bilancio sociale

Laddove ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like Riccardo, Maria, and others.]

in Delta EPR

1000

1000

6

•

11
12

INDEX

I

A

F
 C
 E
 a
 C

 Renato
 Beniofatto
 Bruno
 Maurizio
 Marco
 Marco Manodini
 Luca
 Marco Manodini
 Marco Manodini
 Marco Manodini
 Marco Manodini
 Marco Manodini
 Marco Manodini
 Marco Manodini